

STATUTO

AUXILIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ANAGNI FR VIA DELLA PESCHIERA
48

Numero REA: FR - 174610

Codice fiscale: 02744640604

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-06-2012 - Statuto completo	2
--	---

	Art.9)- Le spese del presente atto sono a carico della	
	società e si convengono approssimativamente in euro	
	millecinquecento (Euro 1.500,00).	
	Io notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto ai	
	comparenti, i quali lo approvano.	
	Scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in	
	parte di mia mano.	
	Occupi quindici pagine e l'ultima fin qui di quattro fogli.	
	Viene sottoscritto alle ore dodici (H.12,00).	
	F.to: Laura FRATTALI, Fabio CIOCCI, Guglielmo VECCHI.	
	F.to: Angelo SALVI Notaio in Anagni.	
	Allegato "A" dell'atto n. 18.584	
	Statuto	
	COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI	
	ARTICOLO 1	
	È costituita una Società Cooperativa sociale denominata:	
	"AUXILIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	ARTICOLO 2	
	La sede della società è in Anagni.	
	Il trasferimento della sede legale e di eventuali sedi	
	secondarie all'interno dello stesso Comune non costituisce	
	modifica statutaria.	
	L'Organo Amministrativo può deliberare la istituzione di	
	uffici e unità locali in altre località.	
	ARTICOLO 3	

	La società ha la durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà	
	essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.	
	ARTICOLO 4	
	La Cooperativa si propone di svolgere attività tra loro	
	funzionalmente collegate e finalizzate alla promozione umana,	
	morale, culturale, sociale, professionale, nonché	
	all'inserimento sociale e lavorativo di persone svantaggiate,	
	ai sensi delle lettere a) e b) dell'art. 1 della L. 8	
	novembre 1991 n. 381.	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è	
	altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo	
	contingenti opportunità - La propria attività con quella di	
	altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e	
	ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo	
	cooperativo.	
	La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi	
	della mutualità e senza fini di speculazione privata.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti	
	mutualistici con i soci deve essere rispettato il principio	
	di parità di trattamento.	
	La cooperativa ha carattere di mutualità prevalente in quanto	
	si propone di:	
	a) svolgere la propria attività prevalentemente in favore dei	
	soci, consumatori o utenti di beni o servizi;	
	b) avvalersi prevalentemente, nello svolgimento della propria	

	attività, delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori;	
	c) avvalersi prevalentemente, nello svolgimento della propria	
	attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.	
	Le condizioni di prevalenza suindicate vengono documentate	
	dagli amministratori e dai sindaci, a norma di legge, nella	
	nota integrativa al bilancio annuale.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi.	
	ARTICOLO 5	
	La società si propone, con spirito mutualistico e senza fine	
	speculativo, di:	
	a) svolgere compiti inerenti ad attività di intervento	
	sociale e sanitario nei settori dell'handicap psico-fisico di	
	ogni grado, delle problematiche legate alle condizioni della	
	popolazione anziana, dei dimessi da Ospedale Psichiatrico o	
	di disagio psichico in generale, infanzia e adolescenza,	
	tossicodipendenza e in tutte le situazioni di emarginazione	
	sociale in genere. Si propone di intervenire inoltre	
	nell'ambito dell'assistenza extra - sanitaria in Ospedali,	
	case di Cura, Case di Riposo, luoghi di villeggiatura e	
	residenza; gestione di centri diurni e residenziali di	
	accoglienza e socializzazione; sostegno e riabilitazione da	
	fornirsi sia presso famiglie che scuole o altre strutture di	
	accoglienza;attività di formazione e consulenza; attività di	
	sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro	

	la quale opera al fine di renderla più consapevole e	
	disponibile all'attenzione ed all'accoglienza di persone in	
	stato di bisogno; attività di promozione e rivendicazione	
	dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli	
	e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti; attività	
	di assistenza infermieristica e sanitaria; erogazione di	
	servizi di assistenza domiciliare; prestazione di servizi	
	diagnostici in collaborazione con le Unità Territoriali	
	relativa a medici di medicina generale; attività di	
	promozione della cultura della solidarietà, della giustizia,	
	della pace e della non-violenza; servizio di riabilitazione	
	domiciliare; servizio diurno e notturno di badanti; qualsiasi	
	altra attività connessa o affine a quelle sopra esposte.	
	b) gestire direttamente o mediante convenzione comunità	
	educative, culturali e ricreative rivolte alla collettività;	
	c) favorire la formazione professionale dei propri soci	
	tramite lezioni e conferenze con contenuti educativi di	
	pedagogia, psicologia e affini allo scopo di elevare la	
	prestazione che tutti i soci dovranno svolgere presso terzi;	
	tali corsi potranno essere interni o svolti in collaborazione	
	con Enti pubblici o privati;	
	d) garantire a tutti i soci la piena occupazione;	
	e) potrà con spirito mutualistico contribuire allo sviluppo	
	economico e sociale nei settori agricolo, zootecnico,	
	forestale, turistico - faunistico, della piscicoltura, della	

	tutela e valorizzazione dell'ambiente e del potenziamento	
	delle aree verdi in genere;	
	f) la cooperativa si propone di contribuire alle iniziative	
	degli enti locali (regione, provincia, comune) per tutto ciò	
	che concerne le problematiche di cui al punto a);	
	g) ottenere tramite la gestione in forma associata	
	dell'azienda alla quale prestano la propria attività di	
	lavoro, continuità di occupazione lavorativa e le migliori	
	condizioni economiche, sociali e professionali;	
	h) gestione di mense o comunque di attività inerenti la	
	refezione ed il pasto per conto di enti pubblici e privati;	
	gestione di punti di ristoro fissi e ambulanti, compresa la	
	fornitura di prodotti alimentari e bevande, servizio di	
	catering civile e industriale;	
	i) gestione di servizio di trasporto di cose e persone per	
	conto di enti pubblici e privati al fine di assolvere	
	l'esecuzione di particolari incarichi.	
	Tale servizio potrà essere svolto per mezzo di automezzi di	
	proprietà della società oppure di altri;	
	j) lavori di pulizie, in genere quali pulizia di stabili, di	
	uffici, di abitazioni, piazze e strade, da assumere mediante	
	contratti o appalti sia con enti pubblici che privati;	
	inoltre lavori di manutenzione, giardinaggio, tenuta in	
	ordine, custodia, esecuzione di particolari opere in spazi	
	verdi pubblici e privati, ivi compresi complessi sportivi,	

	ricreativi, pubblici e privati; k) esecuzione di servizi di	
	censimento in genere ed in particolare di censimento o	
	rilievi della popolazione e delle proprietà, dei fondi	
	agrari, delle società, degli animali e di tutti i beni	
	monumentali o storici o comunque di interesse pubblico,	
	investigazioni per enti pubblici e privati; esecuzione per	
	conto di enti pubblici e privati di lavori inerenti studio e	
	progettazione di opere pubblicitarie in genere o	
	illustrative;	
	l) promuovere e partecipare ad attività sociali, culturali,	
	di formazione professionale, ricreative, sportive e	
	mutualistiche che favoriscano l'utilizzazione del tempo	
	libero e lo sviluppo della vita associativa dei soci , delle	
	loro famiglie, e dei lavoratori in genere, costituendo anche	
	appositi circoli e centri adeguati;	
	m) esecuzione per conto di enti pubblici e privati dei lavori	
	di lettura di consumi effettuati; acqua - luce - gas - e	
	gestione del servizio di bollettazione e riscossione degli	
	stessi, ricerca clienti morosi e recupero crediti arretrati,	
	investigazioni private; esecuzione per conto di enti pubblici	
	e privati di lavori di segnaletica stradale in genere;	
	esecuzione per conto di enti pubblici e privati di lavori di	
	manutenzione riguardanti: falegnameria - elettricità -	
	idrotermica - idraulica - muratura in genere e qualsiasi	
	altro servizio di manutenzione generica; riparazione orologi	

	e orologi marcatempo; tappezzeria per macchine; forniture	
	installazione impianti di ogni tipo, industriale, civile,	
	ospedaliero, preincendio, antincendio per enti pubblici e	
	privati; lavori pesa mattatoio; fornitura e posa in opera	
	sanpietrini e porfido; manutenzione e gestione condominio,	
	manutenzione impianti di riscaldamento;	
	n) gestire interventi nel settore della pubblica informazione	
	con organizzazione professionale del lavoro e realizzazione	
	di servizi stampa e di propaganda con ausilio di mezzi	
	tradizionali e quelli di avanzata tecnologia (audiovisivi)	
	quanto sopra per conto di enti pubblici locali ed economici	
	interessati;	
	o) di interventi preliminari al restauro del materiale, per	
	quanto riguarda il patrimonio librario, cartografico,	
	fotografico, collaborare nella gestione dei seguenti servizi:	
	inventariazione, registrazione, timbratura, spolveratura,	
	revisione e riordinamento delle raccolte librerie, copiatura	
	delle schede, ordinamento dei cataloghi, sorveglianza ed	
	assistenza nelle sale di lettura , ricerche di cataloghi e	
	catalogazione, copisteria e dattilografia di ogni tipo;	
	p) organizzare e strutturare un servizio di pubbliche	
	affissioni direttamente gestito per conto di soggetti terzi	
	sia pubblici che privati; realizzare interventi nel settore	
	delle risorse artistiche e paesaggistiche del territorio	
	finalizzate allo sviluppo del turismo in genere; mettendo a	

	disposizione manodopera, attrezzatura ed assistenza ad	
	amministrazioni locali territoriali (regioni, provincia,	
	comuni, A.S.L., Opera Universitaria , Università, Comunità	
	Montane) ed a soggetti privati per provvedere all'esecuzione	
	di servizi o di lavori di qualsivoglia genere e	
	specializzazione da essi commissionati;	
	q) gestione di corsi di formazione, riqualificazione ed	
	aggiornamento professionale, finanziati, o in collaborazione	
	con enti pubblici privati, atti a rilasciare idoneo attestato	
	e tirocinio tecnico pratico a soci della cooperativa e a	
	terzi, anche attraverso la gestione di strutture	
	opportunamente predisposte;	
	r) promuovere (attraverso una opportuna attività didattica	
	con visite agli istituti scolastici, ai luoghi alle mostre ai	
	lavori di restauro) l'educazione e la sensibilizzazione degli	
	scolari e dei cittadini in genere verso i beni culturali ed	
	ambientali del territorio, guidare comitive turistiche in	
	visite organizzate per la diffusione della conoscenza del	
	patrimonio culturale in tutte le sue forme e manifestazioni;	
	s) la cooperativa si propone di stimolare lo spirito di	
	previdenza e di risparmio dei soci. E' comunque vietata ogni	
	forma di raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni	
	forma;	
	t) gestire centri sportivi polifunzionali di proprietà e non,	
	con relativa manutenzione ed organizzazione dei servizi	

	attinenti; realizzazione e gestione di ostelli della	
	gioventù; organizzazione e gestione di rassegne, festival,	
	sagre e fiere ed iniziative tematiche per l'incremento delle	
	attività del commercio, dell'artigianato e dell'industria;	
	organizzazione di soggiorni vacanze e altre attività di	
	turismo sociale;corsi di musica, canto e ballo;	
	u) forestazione: taglio e governo di boschi, manutenzione	
	dei boschi e delle aree verdi pubbliche o private;	
	sfruttamento del sottobosco e relativa commercializzazione	
	dei prodotti, protezione idrogeologica e servizio antincendio;	
	v) servizio di assistenza tecnica in agricoltura e consulenza	
	tecnico-amministrativa nel settore; trasformazione di	
	prodotti agricoli e industriali in genere; servizio di	
	analisi chimica agraria (latte, vino, olio, terreno)	
	tramite laboratori pubblici e privati; gestire allevamenti	
	zootecnici, agroittici, avicunicoli, faunistici e di ogni	
	altro tipo per la migliore utilizzazione e remunerazione dei	
	vari prodotti e sottoprodotti aziendali;	
	w) contribuire alla salvaguardia dei beni paesaggistici e	
	folkloristici locali, promuovendo altresì tutte le iniziative	
	a tutela e difesa dell'ambiente naturale e storico;	
	collaborare nella gestione dei servizi connessi con il	
	recupero ed il restauro dei beni culturali danneggiati da	
	eventi naturali, sia normali che eccezionali;	
	x) servizio di protezione civile contro le calamità naturali	

	in genere: terremoti, incendi, frane, alluvioni, servizio di	
	ordine in genere e gestione parcheggi; redazione di carte	
	geologiche e sismiche delle acque; indagini conoscitive delle	
	risorse del territorio di ogni tipo volte alla individuazione	
	della produttività e di nuove occasioni di occupazione per i	
	giovani con particolare riferimento alla redazione di piani	
	di sviluppo agricolo, disinquinamento dei fiumi e di altri	
	corsi d'acqua.	
	y) fornitura materiale di consumo ad enti pubblici e privati:	
	prestampati, stampe, cancelleria, prodotti informatici,	
	hardware, software;	
	z) interventi di carattere ambientale raccolta trasporto e	
	smaltimento dei rifiuti ai sensi della direttiva 91/156/CEE,	
	dei rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 91/689/CEE, e	
	degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio ai sensi della	
	direttiva 94/62/CEE, recepita con D.L. del 5 febbraio 1997 n.	
	22;raccolta differenziata;	
	aa) trattamento delle acque potabili, ricerca di nuove fonti	
	e salvaguardia dei siti esistenti, trattamento delle acque	
	reflue, gestione e manutenzione degli impianti di depurazione;	
	ab) gestione parcheggi e servizi di vigilanza e custodia non	
	armata.	
	La cooperativa potrà svolgere ogni altra attività connessa	
	ed affine a quelle sopraelencate compiere qualsiasi atto e	
	concludere tutte le operazioni di natura mobiliare,	

	immobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili	
	alla realizzazione degli scopi sociali, sia direttamente che	
	indirettamente attinente ai medesimi, nonché, fra l'altro e	
	per la sola indicazione semplificativa:	
	- assumere interessenze o partecipazioni sotto qualsiasi	
	forma, in altre società ed imprese, specie se svolgono	
	attività analoghe o comunque accessorie alla attività sociale;	
	- dare adesione e partecipazione ad una o più delle	
	associazioni di rappresentanza riconosciuta dal movimento	
	cooperativo, ovvero ad enti ed organismi economici e	
	consortili, volti a consolidare e sviluppare il movimento	
	cooperativo e ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti	
	ed il credito;	
	- stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci,	
	istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito	
	regolamento per la raccolta di prestiti, che saranno	
	assolutamente infruttiferi, limitata ai soli soci, ed	
	effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento	
	dell'oggetto sociale.	
	E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio	
	fra il pubblico sotto ogni forma, eccetto che per la	
	promozione, lo sviluppo, la progettazione, l'istituzione e la	
	gestione di attività, quali agenzie, filiali, sportelli ed	
	altri servizi, nelle forme consentite dalla vigente	
	normativa, connessi ed inerenti ad Istituti di Credito Etico,	

	costituiti ai sensi del D. Lgs. 01/09/1993 n. 385 e	
	successive integrazioni e modificazioni, dei Regolamenti del	
	Ministro del Tesoro emanati con Decreti n. 144 e 161 del	
	18/03/1998 e dell'Autorizzazione del Governatore della banca	
	d'Italia del 20/11/1998, in forma di "Banca Etica Società	
	Cooperativa", ed a Mutue Auto Gestione (MAG), che da un	
	ventennio finanziano lo sviluppo della cooperazione	
	internazionale e dell'economia sociale, i quali Istituti	
	abbiano finalità di trasparenza ed eticità sia nella raccolta	
	del risparmio sia nell'impiego del denaro, e scopi morali,	
	sociali ed educativi così specificati:	
	1. la realizzazione del bene comune, inteso come salvaguardia	
	e crescita dei patrimoni dell'umanità, nonché di una equa	
	distribuzione dei benefici che da questi derivano;	
	2. la promozione umana e sociale come oggetto dell'attività	
	economica;	
	3. favorire l'accesso al credito per le fasce più deboli	
	della popolazione e considerate non bancabili né in possesso	
	di adeguate garanzie, affinché il credito, inteso come	
	diritto umano strumentale, possa mettere ognuno nelle	
	condizioni di realizzare liberamente il proprio progetto di	
	vita;	
	4. educare il risparmiatore ad un uso più responsabile del	
	proprio denaro, in relazione alle conseguenze che da questo	
	derivano;	

	5. educare chi riceve il credito a sviluppare le competenze,	
	le capacità, l'autonomia necessarie ad emanciparlo dalla	
	miseria e ad acquisire la responsabilità sociale ed economica;	
	6. creare reti di reciproca conoscenza e di solidarietà	
	sociale ed economica tra i fruitori ed i risparmiatori del	
	credito.	
	ARTICOLO 6	
	SOCI	
	Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà mai essere	
	inferiore al minimo di legge.	
	Possono essere soci tutti coloro che siano interessati al	
	conseguimento degli scopi sociali della cooperativa e non	
	abbiano interessi contrastanti con quelli della cooperativa	
	stessa.	
	Sulle domande di ammissione a socio decide il consiglio di	
	amministrazione, dopo aver accertato l'esistenza dei	
	requisiti e valutata l'opportunità per la Cooperativa	
	dell'ammissione stessa.	
	Oltre ai soci previsti della normativa vigente è ammessa la	
	presenza di soci volontari che prestino la loro attività	
	gratuitamente.	
	I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del	
	libro soci ed il loro numero non può superare la metà del	
	numero complessivo dei soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e	

	le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed	
	autonomo ad eccezione delle norme in materia di assicurazione	
	contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso	
	delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base	
	di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la	
	totalità dei soci.	
	ARTICOLO 7	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda	
	all'Organo Amministrativo, specificando:	
	a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio,	
	cittadinanza;	
	b) l'attività svolta;	
	c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.	
	Sull'accoglimento della domanda decide insindacabilmente	
	l'Organo Amministrativo.	
	ARTICOLO 8	
	Il nuovo ammesso deve versare oltre l'importo della quota	
	sociale sottoscritta, una somma da determinarsi dall'organo	
	amministrativo per ciascun esercizio sociale tenuto conto	
	delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio	
	approvato.	
	ARTICOLO 9	
	Oltre che per decesso e nei casi previsti dalla legge il	
	socio perde il suo "status" nelle seguenti ipotesi:	

	a) se abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) se non si trovi in grado di partecipare al raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrono i	
	motivi che, a norma della legge e del presente Statuto,	
	legittimino la perdita dello "status" di socio ed a	
	provvedere in conseguenza nell'interesse della Società.	
	ARTICOLO 10	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dall'Organo	
	Amministrativo essere escluso il socio:	
	a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per	
	l'ammissione;	
	b) che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente	
	la Società;	
	c) che svolga attività in contrasto o concorrente con quella	
	della Società;	
	d) che non osservi le disposizioni contenute nello Statuto o	
	nelle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali	
	competenti;	
	e) che senza giustificati motivi, non adempia puntualmente	
	agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Società;	
	f) sono in ogni caso applicabili le disposizioni di cui allo	
	art. 2533 C.C.	
	ARTICOLO 11	

	La liquidazione della quota sarà effettuata a norma dell'art.	
	2535 C.C.	
	In ogni caso i soci receduti (sono considerati tali quelli	
	che perdono lo status di socio a norma dell'articolo 9	
	precedente) o esclusi rispondono per un anno dal giorno in	
	cui il recesso o la esclusione sono avvenuti verso la Società	
	per il pagamento dei conferimenti non versati, e verso i	
	terzi nei limiti della quota sottoscritta e non versati.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	gli eredi o legatari del socio defunto.	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	ARTICOLO 12	
	Il patrimonio della Società è costituito:	
	a) dal Capitale Sociale, che è variabile ed è formato da un	
	numero illimitato di quote sociali del valore nominale	
	ciascuna non inferiore a Euro 25, né superiore al limite	
	massimo stabilito dalla legge;	
	b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi	
	di gestione, con le quote sociali eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o	
	legatari dei soci defunti a norma dell'articolo precedente;	
	c) da eventuali riserve straordinarie.	
	Gli eventuali versamenti effettuati dai soci, su	
	deliberazione adottata dall'assemblea ordinaria, salvo	
	diversa qualificazione risultante dalla documentazione	

	contabile e dal bilancio, devono intendersi eseguiti in conto	
	capitale, ovvero futuri aumenti di capitale sociale, a	
	seconda della qualificazione adottata dall'assemblea stessa,	
	sono infruttiferi e non comportano obblighi di restituzione	
	per la società, salvo apposita deliberazione assembleare.	
	Per il suo fabbisogno finanziario la Società potrà avvalersi	
	di finanziamenti effettuati da soci che siano iscritti nel	
	libro soci da almeno tre mesi e che detengano una	
	partecipazione di almeno il 2% del capitale sociale	
	risultante dall'ultimo bilancio approvato.	
	ARTICOLO 13	
	La quota sociale sottoscritta ed il relativo plus-valore	
	potranno essere versati a rate e precisamente:	
	a) almeno la metà all'atto di sottoscrizione;	
	b) il rimanente nei termini da stabilirsi dall'Organo	
	amministrativo.	
	ARTICOLO 14	
	Le quote sociali non possono essere cedute senza	
	l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	
	ARTICOLO 15	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio previo esatto	

	inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata	
	prudenza.	
	Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno	
	così destinati:	
	a) non meno del 30% al Fondo di Riserva ordinaria;	
	b) un dividendo ai soci nella misura prevista dall'art. 2514	
	lett. a c.c. commisurata sul capitale effettivamente versato;	
	c) una quota da destinare ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e	
	con le modalità previste dalla legge;	
	d) una quota di utili può essere utilizzata per la	
	rivalutazione delle quote;	
	e) l'eventuale rimanenza alla Riserva straordinaria, o, in	
	subordine, destinata ai fini mutualistici.	
	Il tutto nel rispetto dell'art. 2545 quater C.C.	
	E' vietato alla Cooperativa:	
	a) remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a	
	quanto previsto dall'art. 2514 lett. b c.c.;	
	b) distribuire le riserve fra i soci cooperatori.	
	RISTORNI	
	ARTICOLO 16	
	I soci hanno diritto ai ristorni proporzionalmente alla	
	quantità e qualità degli scambi mutualistici. La cooperativa	
	deve riportare separatamente nel bilancio i dati relativi	

	all'attività svolta con i soci distinguendo eventualmente le	
	diverse gestioni mutualistiche. L'assemblea può deliberare la	
	distribuzione dei ristorni anche mediante aumento	
	proporzionale delle rispettive quote.	
	ORGANI SOCIALI	
	ASSEMBLEA	
	ARTICOLO 17	
	L'assemblea ordinaria è convocata dall'organo amministrativo	
	ogni anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale per:	
	a) l'approvazione del bilancio;	
	b) la nomina dell'Amministratore Unico o del Consiglio di	
	Amministrazione e del Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione e, ove richiesto dalla legge, dei Sindaci e	
	del Presidente del Collegio Sindacale;	
	c) la determinazione del compenso dell'Amministratore unico o	
	dei Consiglieri di Amministrazione e dei Sindaci;	
	d) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla	
	gestione sociale, indicati nell'ordine del giorno.	
	L'assemblea potrà anche deliberare sull'eventuale	
	responsabilità dei consiglieri di amministrazione e dei	
	sindaci.	
	ARTICOLO 18	
	L'organo amministrativo potrà convocare l'assemblea quante	
	volte lo riterrà utile alla gestione sociale anche in luogo	

	diverso dalla sede sociale purché in Italia.	
	L'assemblea dei soci è convocata dall'Organo amministrativo	
	anche fuori dalla sede della società, purché in Italia, con	
	lettera raccomandata spedita al domicilio dei soci almeno	
	otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Il	
	telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera	
	raccomandata purché assicurino la tempestiva informazione	
	sugli argomenti da trattare.	
	Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno	
	e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.	
	L'assemblea dei soci è validamente costituita anche nel caso	
	non siano rispettate le formalità suddette purché sia	
	rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o	
	informati della riunione tutti i componenti l'organo	
	amministrativo e il collegio sindacale, ove nominato, e	
	nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.	
	L'organo amministrativo deve convocare senza indugio	
	l'assemblea per deliberare sugli argomenti proposti da	
	trattare quando ne è fatta domanda da tanti soci che	
	rappresentino il decimo del capitale sociale; detta	
	convocazione non è ammessa per gli argomenti sui quali	
	l'assemblea deve deliberare su proposta degli amministratori.	
	ARTICOLO 19	
	L'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia l'oggetto	
	da trattare in prima convocazione quando sono presenti tanti	

	soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i	
	soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei	
	voti dei soci presenti e rappresentati.	
	Le deliberazioni dell'assemblea dei soci, prese in conformità	
	della legge e del presente statuto vincolano tutti i soci	
	ancorché assenti o dissenzienti.	
	La Confederazione Cooperative Italiane, quale associazione	
	nazionale di categoria, o la Confcooperative di Frosinone	
	partecipano con propri rappresentanti ai lavori	
	dell'assemblea, senza diritto di voto.	
	ARTICOLO 20	
	Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci cui spetta	
	il diritto di voto.	
	Il socio può liberamente farsi rappresentare in assemblea.	
	La regolarità della delega sarà accertata dal Presidente	
	dell'assemblea.	
	Gli eventuali patti parasociali devono essere comunicati alla	
	società e dichiarati in assemblea a scopo informativo.	
	ARTICOLO 21	
	L'assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in loro	
	assenza dalla persona designata dalla assemblea.	
	La nomina del Segretario è fatta dall'assemblea.	
	Il Segretario può essere un non Socio.	
	La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è	

	redatto dal Notaio.	
	Anche il verbale redatto dal Notaio deve essere trascritto	
	nel libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea.	
	ARTICOLO 22	
	La società è amministrata da un Amministratore unico o da un	
	Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri	
	secondo le determinazioni assunte dall'assemblea che ne	
	determinerà il compenso.	
	I membri del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore	
	unico devono essere soci, durano in carica tre esercizi	
	sociali e sono rieleggibili.	
	ARTICOLO 23	
	L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per	
	la gestione sia ordinaria che straordinaria della Società.	
	Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le	
	operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che	
	comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di	
	quelli che per legge sono di esclusiva competenza	
	dell'Assemblea.	
	Può perciò anche deliberare l'adesione della Cooperativa a	
	consorzi di cooperative o ad organismi federativi e	
	consortili, e di tutela e assistenza del movimento	
	cooperativo, la cui azione possa tornare utile alla	
	cooperativa stessa ed ai Soci nonchè concedere, postergare o	
	cancellare ipoteche, e compromettere in arbitri, anche	

	amichevoli compositori, controversie riguardanti la Società,	
	disporre l'apertura di uffici in altre sedi per motivi di	
	lavoro.	
	ARTICOLO 24	
	L'organo amministrativo può nominare il Direttore e comitati	
	tecnici, anche fra estranei, stabilendone le composizioni, la	
	mansioni ed i compensi.	
	L'organo amministrativo provvederà all'iscrizione dei Soci	
	presso gli Istituti Previdenziali ed assicurativi.	
	ARTICOLO 25	
	La firma e la rappresentanza legale spettano al Presidente	
	del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore unico i	
	quali possono perciò compiere tutti gli atti che rientrano	
	nell'oggetto sociale.	
	Possono con la loro firma rilasciare anche liberatorie	
	quietanze ad Enti Pubblici.	
	Possono pure rilasciare procure anche per ricorsi e	
	controricorsi alla Suprema Corte di Cassazione nonchè avanti	
	ad altri organi giurisdizionali ed amministrativi.	
	COLLEGIO SINDACALE	
	ARTICOLO 26	
	Ove obbligatorio per legge il Collegio Sindacale si compone	
	di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati e	
	funzionanti ai sensi di legge.	
	I Sindaci durano in carica per tre esercizi sociali e sono	

	rieleggibili.	
	L'assemblea che nomina i Sindaci ed il Presidente del	
	Collegio Sindacale determina il compenso loro spettante ai	
	sensi delle vigenti leggi.	
	Al collegio sindacale è demandato il controllo legale dei	
	conti ed ogni altro compito, potere e dovere previsto dalla	
	legge.	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	ARTICOLO 27	
	Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società	
	potrà essere disciplinato da un regolamento interno da	
	compilarsi dall'Organo amministrativo e da approvarsi	
	dall'Assemblea.	
	ARTICOLO 28	
	In qualunque caso di scioglimento della Società, la Assembleia	
	nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci,	
	stabilendone i poteri.	
	Il patrimonio sociale netto risultante dal Bilancio di	
	liquidazione, dedotto il capitale versato e rivalutato ed i	
	dividendi eventualmente maturati di cui al primo comma	
	lettera C dell'art. 26 del D.L. 14 dicembre 1947 n. 1577 e	
	successive modificazioni, deve essere devoluto ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo delle	
	cooperative di cui al primo comma art. 11 legge 31/1/92 n. 59	
	e successive modifiche ed integrazioni.	

26 di 26